

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

VISTI la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di relativa attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante il regolamento dell'articolazione organizzativa e delle dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

ACQUISITO il parere della Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del;

SULLA proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

emana il seguente regolamento:

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

SEZIONE I

(Dipartimenti del Ministero)

Articolo 1

(Dipartimenti del Ministero)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 300 del 1999". Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento del tesoro;
- b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
- c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
- d) Dipartimento per le politiche fiscali;
- e) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ciascun dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti.

Articolo 2

(Capi dei dipartimenti)

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 165 del 2001", dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministro".

3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

Articolo 3

(Conferenza permanente dei capi di dipartimento)

1. E' istituita la conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero. La conferenza è presieduta dal Capo di gabinetto. Della conferenza fanno parte i capi dei dipartimenti del Ministero ed il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i quali partecipano alle riunioni della conferenza personalmente. La conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati i direttori delle Agenzie fiscali, il Comandante generale della Guardia di finanza, il rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze ed il direttore del Servizio consultivo ed ispettivo tributario.

2. Apposite sessioni preparatorie della conferenza, cui sono chiamati a partecipare, su delega dei capi dei dipartimenti, i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a specifiche questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche.

SEZIONE II

(Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni)

Articolo 4

(Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni)

1. Operano nell'ambito del Ministero:

- a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
- c) il Servizio consultivo ed ispettivo tributario;
- d) la Consulta nazionale ed i comitati tributari;
- e) l'Unità tecnica-finanza di progetto;
- f) la Struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro.

CAPO II

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

SEZIONE I

(Dipartimento del tesoro)

Articolo 5

(Competenze del Dipartimento del tesoro)

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

- a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- b) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;
- c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero delle attività produttive-Dipartimento per l'internazionalizzazione;
- d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;
- e) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura; prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- f) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e di attività produttive; garanzie pubbliche; monetazione;
- g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;
- h) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
- i) definizione e organizzazione delle risorse umane e strumentali, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale, nonché mobilità interna al Dipartimento.

2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».

3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione I - analisi economico-finanziaria;
- b) Direzione II - debito pubblico;
- c) Direzione III - rapporti finanziari internazionali;
- d) Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali;
- e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;
- f) Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario;
- g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni;
- h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
- i) Direzione IX - affari generali, personale, qualità dei processi e dell'organizzazione.

4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere a) e c), nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE.

5. Alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale nelle seguenti materie: coordinamento della gestione amministrativa e segreteria, controllo di gestione dipartimentale, comunicazione istituzionale, diffusione e promozione dell'immagine dipartimentale.

Articolo 6

(Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro)

1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria - svolge le seguenti funzioni:

- a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria;
- b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;
- c) informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico;
- d) analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici.

2. La Direzione II - debito pubblico - svolge le seguenti funzioni:

- a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;
- b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;
- c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;
- d) coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato;
- e) rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico e per la procedura di controllo dei disavanzi eccessivi;
- f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.

3. La Direzione III - rapporti finanziari internazionali - svolge le seguenti funzioni:

- a) affari economici e finanziari europei e internazionali;
- b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;
- c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G10, il G20;
- d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;
- e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;
- f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;
- g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;
- h) prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.

4. La Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali - svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi, regolamentazione e vigilanza del sistema bancario e finanziario, e dei pagamenti dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;
- b) rapporti con le autorità di vigilanza;
- c) vigilanza sulle fondazioni bancarie;
- d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia e su altri enti operanti nei settori di competenza del Dipartimento;
- e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati. Cooperazione giuridica internazionale.

5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi delle vulnerabilità del sistema finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del rafforzamento della rete di protezione del medesimo sistema. Irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni connesse a fattispecie di riciclaggio, usura, mancata dichiarazione di trasferimento all'estero di denaro contante e titoli al portatore, finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari; gestione del relativo contenzioso;
- b) attività connesse alla prevenzione del fenomeno dell'usura: definizione dei tassi soglia; gestione del fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari;
- c) attività funzionali e di supporto al comitato di sicurezza finanziaria;
- d) attività concorrenti alla realizzazione degli embarghi finanziari;
- e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza della Direzione, ivi inclusi l'Unione europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale.

6. La Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario - svolge le seguenti funzioni:

- a) interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive;
- b) garanzie pubbliche;
- c) concorrenza e aiuti di Stato;
- d) contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;
- e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
- f) monetazione;
- g) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- h) indennizzi per i beni perduti all'estero.

7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;
- b) esercizio dei diritti dell'azionista;
- c) gestione dei processi di societizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;
- d) regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.

8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - svolge le seguenti funzioni:

- a) razionalizzazione, valorizzazione e cessione dell'attivo dello Stato e degli enti pubblici non territoriali con riferimento a crediti, concessioni ed altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni azionarie e dei beni immobili, nonché attività di indirizzo nei confronti delle amministrazioni dello Stato cui è attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo;
- b) definizione dei criteri per la valorizzazione degli immobili pubblici;
- c) definizione dei criteri per i piani di cessione realizzati dall'Agenzia del demanio;
- d) gestione diretta, anche attraverso convenzioni con le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici interessati, degli altri piani di dismissione, valorizzazione e cartolarizzazione di immobili pubblici, mediante predisposizione e realizzazione delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione e delle attività ad esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il rapporto con le società di rating e con le altre entità coinvolte;
- e) elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi.

9. La Direzione IX - affari generali, personale, qualità dei processi e dell'organizzazione - svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione delle politiche del personale, analisi del dimensionamento degli organici, programmazione dei fabbisogni e gestione delle conseguenti attività di reclutamento, selezione ed inserimento;
- b) organizzazione e gestione del personale, ivi compreso il contenzioso e i procedimenti disciplinari, definizione ed attuazione delle iniziative di sviluppo professionale, valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale nonché gestione dei sistemi informativi di supporto, ivi inclusi la banca dati e il sistema informativo del personale del Dipartimento; definizione ed attuazione, in collaborazione con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dei piani di formazione del personale;
- c) mobilità interna ed esterna relativa al Dipartimento e, in raccordo con la Direzione centrale di cui all'articolo 22, comma 2, relazioni sindacali e gestione della contrattazione collettiva, ivi compresi i Fondi unici;
- d) gestione contabile e adempimenti connessi alla contabilità economica per i centri di costo;
- e) servizio di economato e di provveditorato dipartimentale;
- f) studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni;
- g) studio, analisi ed implementazione di nuove tecnologie e prodotti informatici a supporto dell'informatizzazione delle attività e dei processi in relazione alle materie di competenza del Dipartimento;
- h) supporto, in sintonia con gli uffici committenti, alla realizzazione e allo sviluppo degli specifici progetti attuativi previsti dal piano triennale dell'informatica e dal suo aggiornamento annuale, inclusi l'addestramento e l'assistenza specialistica degli uffici interessati;
- i) fatta salva l'autonomia della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni svolte quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), verifiche annuali di natura contabile-amministrativa sull'agenzia contabile dei titoli del debito pubblico e sulla cassa speciale dei biglietti e monete a debito dello Stato nonché, su richiesta del Direttore generale del tesoro, attività ispettive nelle materie di competenza del Dipartimento.

Articolo 7

(Consiglio tecnico-scientifico degli esperti)

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. Il Consiglio è composto da diciannove membri a tempo pieno, scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. Ove del Consiglio siano chiamati a far parte soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabili al Consiglio è determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso il trattamento economico è proporzionalmente ridotto. I compensi sono fissati con decreto del Ministro.

3. Alla segreteria del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro.

4. Su mandato del Direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.

5. I componenti del Consiglio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

SEZIONE II

(Dipartimento della ragioneria generale dello Stato)

Articolo 8

(Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato)

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato "decreto-legge n. 194 del 2002", i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

- a) analisi e tecniche della previsione finanziaria e delle previsioni economiche; stima dei saldi di finanza pubblica anche ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;
- b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché predisposizione del budget e del consuntivo economico;
- c) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria; analisi del fabbisogno;
- d) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per gli aspetti finanziari e di bilancio e con l'Istat per i raccordi tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Piano statistico nazionale;
- e) studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di finanza pubblica e dei profili generali di integrazione e consolidamento dei predetti dati; definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative da assicurare per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;
- f) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica, e patrimoniale, nonché del controllo della gestione delle amministrazioni pubbliche anche ai fini della loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi forniti dalle ragionerie centrali e dalle ragionerie provinciali dello Stato, nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
- g) monitoraggio e coordinamento della finanza pubblica; monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni

- pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE nonché relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
- h) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, secondo criteri di programmazione, flessibilità, decentramento, nonché in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere f) e g);
 - i) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;
 - l) definizione e organizzazione delle risorse umane e strumentali, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione, gestione e politiche del personale, nonché mobilità riferita al Dipartimento;
 - m) definizione, diffusione e promozione dell'immagine interna ed esterna del Dipartimento, definizione ed attuazione delle attività di comunicazione, ivi comprese la definizione e gestione dei contenuti del sito internet e dell'intranet del Dipartimento e la progettazione e gestione di eventi.

2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».

3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in:

- 1. Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
- 2. Ragionerie centrali ed Ufficio centrale di ragioneria;
- 3. Ragionerie provinciali dello Stato.

4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:

- a) ~~Direzione generale per l'organizzazione e l'amministrazione delle risorse umane;~~
- b) Ispettorato generale di finanza;
- c) Ispettorato generale del bilancio;
- d) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
- e) Ispettorato generale per gli affari economici;
- f) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
- g) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;
- h) Ispettorato generale per la spesa sociale;
- i) Direzione generale per l'informatizzazione e l'innovazione tecnologica;
- l) Centro nazionale di contabilità pubblica;
- m) Servizio dipartimentale per il coordinamento dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche.

5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli Uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento sei posti di funzione di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di

supporto all'Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato, comunicazione istituzionale e relazioni esterne.

Articolo 9

(Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato)

1. La Direzione generale per l'organizzazione e l'amministrazione delle risorse umane cura la definizione, la gestione, lo sviluppo ed il monitoraggio delle risorse umane e complementari necessarie allo svolgimento dei compiti del Dipartimento. In particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione delle politiche del personale, analisi del dimensionamento degli organici, programmazione dei fabbisogni e gestione delle conseguenti attività di reclutamento, selezione ed inserimento;
- b) organizzazione e gestione del personale, ivi compreso il contenzioso e i procedimenti disciplinari, definizione ed attuazione delle iniziative di sviluppo professionale, valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale nonché gestione dei sistemi informativi di supporto, ivi inclusi la banca dati e il sistema informativo del personale del Dipartimento; definizione ed attuazione, in collaborazione con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dei piani di formazione del personale;
- c) mobilità interna ed esterna relativa al Dipartimento e, in raccordo con la Direzione centrale di cui all'articolo 22, comma 2, relazioni sindacali e gestione della contrattazione collettiva, ivi compresi i Fondi unici;
- d) gestione contabile e adempimenti connessi alla contabilità economica per centri di costo e coordinamento delle attività di monitoraggio della gestione;
- e) studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione nonché conseguenti azioni innovative e sperimentazioni.

2. L' Ispettorato generale di finanza svolge le seguenti funzioni:

- a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonché sul sistema delle Ragionerie;
- b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività del sistema delle Ragionerie;
- c) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
- d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti, società ed organismi pubblici;
- e) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed altri incarichi presso enti, società ed organismi pubblici;
- f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
- g) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
- h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica;
- i) controllo dei risultati dell'attività di liquidazione degli enti soppressi affidata a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché trattazione delle gestioni liquidatorie non affidate a terzi e predisposizione dei provvedimenti di soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, ai

- sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; vigilanza sulle gestioni liquidatorie affidate a commissari liquidatori ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- l) istruttoria e predisposizione, d'intesa con i Dipartimenti del tesoro e per le politiche di sviluppo e di coesione, degli atti relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.

3. L'Ispettorato generale del bilancio svolge le seguenti funzioni:

- a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni, nonché del budget economico;
- b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonché del rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;
- c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
- d) riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi e coordinamento delle attività di verifica tecnica della quantificazione degli oneri e valutazione dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica;
- e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, della relazione previsionale e programmatica, nonché di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali;
- f) analisi e monitoraggio delle autorizzazioni di spesa, nonché delle entrate ai fini della verifica del rispetto delle relative previsioni; coordinamento delle attività istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002;
- g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economica e patrimoniale, nonché del controllo della gestione delle amministrazioni pubbliche, anche ai fini della loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; definizione degli strumenti per il controllo dell'economicità e dell'efficienza, anche mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi delle funzioni, dei servizi e delle attività delle medesime amministrazioni pubbliche.

4. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- b) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e per la verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
- c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a *status* internazionale, nonché di quelle relative al trasferimento di personale in attuazione del federalismo.

5. L'Ispettorato generale per gli affari economici svolge le seguenti funzioni:

- a) esame e trattazione degli affari in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo monitoraggio;

- b) consulenza e coordinamento delle attività predeliberative del CIPE e delle relative Commissioni e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;
- c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie nelle materie di competenza.

6. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;
- b) monitoraggio del patto di stabilità interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria degli enti dell'amministrazioni locale;
- c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
- d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;
- e) gestione dei conti correnti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 7, lettera g); elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
- f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa e regionalizzazione della spesa statale;
- g) attività di supporto alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali;
- h) attività normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Città;
- i) attività di supporto all'attuazione del federalismo.

7. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea svolge le seguenti funzioni:

- a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;
- b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;
- c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della politica comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
- d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione Europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
- e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle ragionerie provinciali dello Stato;
- f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.

8. L'Ispettorato generale per la spesa sociale svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio, analisi e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
- b) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonché supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;

- c) attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed in materia di assistenza sociale;
- d) vigilanza sulle attività degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;
- e) attività concernente il progetto tessera sanitaria e verifica degli andamenti della spesa farmaceutica.

9. La Direzione generale per l'informatizzazione e l'innovazione tecnologica, ferme le funzioni della Direzione centrale di cui all'articolo 22, comma 4, svolge autonomamente le seguenti funzioni riguardanti attività specifiche del Dipartimento:

- a) studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative connesse all'informatizzazione, integrazione e consolidamento dei dati di finanza pubblica, anche ai fini gestionali, di monitoraggio e di supporto alle decisioni di governo, e relativa gestione dei sistemi informativi;
- b) studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
- c) studio, analisi e implementazione di nuove tecnologie e prodotti informatici a supporto dell'informatizzazione delle attività e processi, in relazione alle materie di competenza del Dipartimento;
- d) programmazione dei fabbisogni e acquisizione di risorse informatiche e strumentali del Dipartimento, anche avvalendosi direttamente delle società interamente controllate dal Ministero; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica.
- e) adempimenti connessi all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2005, avente ad oggetto razionalizzazione delle applicazioni informatiche e dei servizi di cui all'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. Il Centro nazionale di contabilità pubblica svolge compiti di analisi, consulenza e studio dei profili teorici ed applicativi, nonché di innovazione, indirizzo e coordinamento in materia di amministrazione e contabilità del settore pubblico. A tale fine:

- a) propone, d'intesa con le aree direzionali competenti, l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la messa in esercizio di nuove metodologie contabili e gestionali del settore pubblico;
- b) esamina e promuove proposte per il riordinamento delle norme in materia di contabilità di Stato;
- c) provvede all'esame, al monitoraggio ed alla verifica successiva dei regolamenti di amministrazione e contabilità adottati dagli enti pubblici non economici, limitatamente ai profili di congruenza con i principi contabili in materia di bilancio per l'amministrazione dello Stato;
- d) cura la raccolta coordinata e la tenuta di una banca dati normativa in materia di finanza pubblica, al fine di agevolare l'attività prelegislativa e costituire base informativa per l'utenza pubblica e privata;
- e) cura i rapporti con gli organismi, anche internazionali, di statuizione dei principi contabili per le pubbliche amministrazioni.

11. Il Servizio dipartimentale per il coordinamento dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche svolge funzioni relative a:

- a) definizione dei documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica;

- b) monitoraggio degli obiettivi per i vari comparti in un quadro di coerenza con i prefissati complessivi obiettivi di indebitamento netto del Conto delle Amministrazioni pubbliche, di fabbisogno e di consistenza del debito;
- c) valutazione della coerenza, con i richiamati obiettivi, di nuove iniziative e delle relative coperture finanziarie e degli atti amministrativi posti in essere in corso di esercizio;
- d) correlati rapporti con Istituzioni nazionali ed internazionali;
- e) attività interdipartimentali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) reportistica su elaborazioni e simulazioni relativi a tematiche di interesse del Ragioniere generale dello Stato.

Articolo 10

(Sistema delle Ragionerie)

1. Il sistema delle Ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è costituito da:

- a) Ragionerie centrali;
- b) Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- c) Ragionerie provinciali dello Stato.

Articolo 11

(Ragionerie centrali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli Uffici centrali del bilancio presso i ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sono uffici di livello dirigenziale generale. Gli stessi assumono la denominazione di Ragionerie centrali e svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:

- a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello di unità previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;
- b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la legittimità, il buon andamento e la correttezza dell'azione amministrativa. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti. Per quanto concerne le modalità e le procedure di controllo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nonché quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
- c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresì, il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
- d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attività finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
- e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica per centri di costo ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai

fini dell'armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonché delle attività svolte. Effettuano inoltre il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;
- h) vigilano e coordinano le attività delegate dagli Ispettorati generali e dalle Direzioni generali del Dipartimento;
- i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilità ed alla tenuta del conto del patrimonio.

Articolo 12

(Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato opera un Ufficio centrale di ragioneria di livello dirigenziale non generale che svolge nei confronti della stessa le funzioni attribuite alle Ragionerie centrali presso i ministeri.

Articolo 13

(Ragionerie provinciali dello Stato)

1. Le ragionerie provinciali dello Stato svolgono nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato le funzioni attribuite alle Ragionerie centrali presso i ministeri. La competenza territoriale è determinata in relazione alla sede dell'ufficio o dell'organo soggetto al controllo salvo diversa attribuzione stabilita con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato. In particolare svolgono, in modo coordinato, attività connesse:

- a) alla vigilanza sulla corretta osservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato;
- b) al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato;
- c) al controllo di regolarità amministrativa e contabile, anche a campione, sugli atti emanati dagli organi decentrati dei ministeri e delle amministrazioni dello Stato, finalizzato a garantire la legittimità, il buon andamento e la correttezza dell'azione amministrativa; provvedono inoltre alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti;
- d) al riscontro amministrativo contabile, anche a campione, dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano altresì il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
- e) alla vigilanza e al coordinamento delle attività delegate dagli Ispettorati generali e dalle Direzioni generali del Dipartimento;
- f) al riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale;
- g) alla programmazione, controllo e monitoraggio dell'attività finanziaria ed economica, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. Le Ragionerie provinciali dello Stato svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e costituiscono le strutture territoriali del Dipartimento. Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni ed alla verifica dei flussi trimestrali di cassa delle pubbliche amministrazioni rientranti nella propria competenza territoriale.

3. Le Ragionerie provinciali dello Stato effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle pubbliche amministrazioni rientranti nella propria competenza territoriale, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonché delle attività svolte. Effettuano altresì le attività di monitoraggio dei costi della contrattazione collettiva delle pubbliche amministrazioni rientranti nella propria competenza territoriale.

4. Per assicurare la correttezza e la regolarità dei flussi informativi con l'amministrazione centrale, e nell'ambito del sistema delle Ragionerie, possono essere previste procedure e modalità di coordinamento, anche a carattere regionale e interregionale.

Articolo 14

(Consiglio degli esperti)

1. Il Consiglio degli esperti, di seguito denominato "Consiglio", opera presso il Dipartimento, rispondendo direttamente al Ragioniere generale dello Stato, con il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio è composto da venti membri a tempo pieno, scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. Ove del Consiglio siano chiamati a far parte soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabili al Consiglio è determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso il trattamento economico è proporzionalmente ridotto. I compensi sono fissati con decreto del Ministro. Il Consiglio si avvale di una Segreteria, la cui gestione è affidata alla Direzione generale per l'amministrazione delle risorse umane del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Su incarico del Ragioniere generale dello Stato, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

Articolo 15

(Incarichi specifici previsti dall'ordinamento)

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede, altresì, al coordinamento e all'indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero.

SEZIONE III

(Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione)

Articolo 16

(Competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione)

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) provvede, d'intesa con le amministrazioni competenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali, nei casi ivi previsti, in materia di interventi per lo sviluppo economico settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli interventi di competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale; istruisce, ai fini delle deliberazioni del CIPE, il riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, provvedendo all'istruttoria della conseguente attuazione;
- b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale; svolge funzioni di collaborazione e di supporto nei confronti di amministrazioni, enti ed altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi;
- c) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; promuove, valuta e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;
- d) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate, e adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei relativi progetti;
- e) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree sottoutilizzate; cura la gestione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro; a tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati;
- f) cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
- g) segnala agli organi competenti ad attivare le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati;
- h) definisce le esigenze funzionali e le specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e svolge attività di collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
- i) provvede all'organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale.

2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione operano uffici di livello dirigenziale non generale che assicurino le funzioni di consulenza legale, controllo di gestione, comunicazione e progettazione strategica.

3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione centrale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese;
- b) Direzione centrale studi;
- c) Direzione centrale per le politiche dei fondi strutturali comunitari;
- d) Direzione centrale di segreteria del CIPE;
- e) ~~Direzione centrale per gli affari generali, il personale, l'organizzazione, la finanza e l'informatica;~~
- f) Direzione centrale per le relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale.

4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

5. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa.

Articolo 17

(Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione)

1. La Direzione centrale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese svolge le seguenti funzioni:

- a) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;
- b) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro che attuano le intese.

2. La Direzione centrale studi svolge le seguenti funzioni:

- a) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle tendenze economico-sociali, sui conti pubblici e sui flussi finanziari territoriali; ricognizione, analisi e comunicazione sulle politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la coesione; documentazione e biblioteca;
- b) elaborazione dei documenti di programmazione e sullo sviluppo economico territoriale e relativo coordinamento dipartimentale;
- c) proposte strategiche in materia di politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la coesione; conseguenti proposte normative e relativa attività pre-legislativa, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
- d) programmazione finanziaria e istruttoria di proposte di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e di proposte di allocazione finanziaria fra strumenti di sviluppo territoriale.

3. La Direzione centrale per le politiche dei fondi strutturali comunitari svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, le seguenti funzioni:

- a) iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipazione ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie;
- b) inoltre agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
- c) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati.

4. La Direzione centrale di segreteria del CIPE svolge le seguenti funzioni:

- a) supporto operativo e attività di amministrazione necessarie al funzionamento del CIPE;
- b) coordinamento e ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione e l'attuazione delle deliberazioni collegiali e per la verifica della loro attuazione e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE.

5. La Direzione centrale per gli affari generali, il personale, l'organizzazione, la finanza e l'informatica svolge, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, le seguenti funzioni:

- a) definizione delle politiche del personale, analisi del dimensionamento degli organici, programmazione dei fabbisogni e gestione delle conseguenti attività di reclutamento, selezione ed inserimento;
- b) organizzazione e gestione del personale, ivi compreso i procedimenti disciplinari e il contenzioso instauratosi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto definizione ed attuazione delle iniziative di sviluppo professionale, dei piani di formazione del personale, in collaborazione con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale nonché gestione dei sistemi informativi di supporto, ivi inclusi la banca dati e il sistema informativo del personale del Dipartimento;
- c) mobilità interna ed esterna relativa al Dipartimento e, in raccordo con la Direzione centrale di cui all'articolo 22, comma 2, relazioni sindacali e gestione della contrattazione collettiva, ivi compresi i Fondi unici;
- d) supporto, in sintonia con gli uffici committenti, alla realizzazione e allo sviluppo degli specifici progetti attuativi previsti dal piano triennale dell'informatica e dal suo aggiornamento annuale, inclusi l'addestramento e l'assistenza specialistica degli uffici interessati;
- e) gestione della logistica e della organizzazione degli Uffici territoriali del Dipartimento;
- f) analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni;
- g) monitoraggio dei flussi finanziari del Dipartimento e del Fondo per le aree sottoutilizzate;
- h) gestione contabile delle risorse finanziarie del Dipartimento; attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- i) predisposizione documenti contabili concernenti la formazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del provvedimento di assestamento e del rendiconto finanziario per gli adempimenti di competenza;
- l) valutazione dei fabbisogni finanziari degli interventi delle politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la coesione, anche derivanti da norme in fase di formulazione; connesse attività durante la successiva fase di approvazione delle norme;
- m) sviluppo e gestione del sistema informativo dipartimentale nell'ambito del sistema integrato del Ministero; coordinamento degli interventi di informatizzazione;
- n) promozione della costituzione e dell'utilizzo delle banche dati finalizzate all'analisi degli investimenti pubblici di sostegno alle politiche di sviluppo territoriale;
- o) attività del Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT).

6. La Direzione centrale per le relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo;
- b) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale;
- c) promozione e aggiudicazione di progetti di cooperazione e di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale;
- d) promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive.

(Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento e per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e, ove necessario, delle funzioni delle altre strutture del Ministero.
2. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta. La relazione è trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento.
3. L'unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, collabora con funzione di supporto alla predisposizione e all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate. È composta di trentasette membri, compreso il suo responsabile al quale spetta il potere di assegnazione degli affari dell'unità. I componenti sono scelti fra professori ordinari ed associati e tra ricercatori universitari, ovvero fra dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza.
4. L'unità di verifica degli investimenti pubblici verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, in relazione agli effetti previsti ed all'osservanza delle relative previsioni di spesa, proponendo le eventuali iniziative da adottare. Collabora con funzione di supporto alla verifica dell'attuazione delle intese istituzionali di programma. L'unità è composta di trentasette membri, compreso il suo responsabile, al quale compete il potere di assegnazione degli affari delle unità, scelti fra professori ordinari ed associati e tra ricercatori universitari, ovvero fra dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza. I componenti dell'Unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
5. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi.

SEZIONE IV

(Dipartimento per le politiche fiscali)

Articolo 19

(Competenze del Dipartimento per le politiche fiscali)

1. Il Dipartimento per le politiche fiscali, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

- a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;
- b) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure giuridico-tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
- c) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalità e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;
- d) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma restando l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico, nonché di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalla convenzione, individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attività dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e società partecipate dal Ministero;
- e) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attività del Ministro di alta vigilanza, in particolare, le modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;
- f) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro, per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;
- g) supporto all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e all'attività del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione centrale studi e politiche economico-fiscali;
- b) Direzione centrale studi e politiche giuridico-tributarie;
- c) Direzione centrale per le agenzie e gli enti della fiscalità;
- d) Direzione centrale per l'amministrazione delle risorse;

- e) Direzione centrale per le relazioni internazionali;
- f) Direzione centrale per il federalismo fiscale;
- g) Direzione centrale per l'informatica della fiscalità;
- h) Struttura di supporto all'attività delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nelle seguenti materie: coordinamento della gestione amministrativa e segreteria, controllo di gestione dipartimentale, comunicazione istituzionale, diffusione e promozione dell'immagine dipartimentale.

Articolo 20

(Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le politiche fiscali)

1. La Direzione centrale studi e politiche economico-fiscali svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a). A tali fini, la Direzione:

- a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili, sulla base di specifiche direttive del Ministro, i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;
- b) effettua previsioni sulle entrate e monitora l'andamento del gettito fiscale, assicurando le elaborazioni statistiche e la loro diffusione e curando i rapporti con il sistema statistico nazionale;
- c) predispone indagini e studi economici, di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;
- d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
- e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale.

2. La Direzione centrale studi e politiche giuridico-tributarie svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la Direzione:

- a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario, predisponendo, a richiesta del Ministro, schemi di atti normativi, di relazioni tecniche, amministrative, finanziarie sui disegni di legge e sugli emendamenti, di valutazione dell'impatto amministrativo della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie fiscali;
- b) monitora la legislazione fiscale;
- c) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
- d) collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza tecnico-giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutte le strutture del dipartimento e, qualora richiesto, alle agenzie fiscali.

3. La Direzione centrale per le agenzie e gli enti della fiscalità svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c). A tali fini, la Direzione:

- a) svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, nonché attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;
- b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;
- c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;
- d) assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale;
- e) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale;
- f) assicura la funzione di segreteria della Consulta nazionale;
- g) cura la raccolta di tutte le informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della fiscalità;
- h) svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
- i) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e società partecipate dal Dipartimento.

4. La Direzione centrale per l'amministrazione delle risorse cura la definizione, la gestione, lo sviluppo ed il monitoraggio delle risorse organizzative, umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti del Dipartimento. A tali fini, la Direzione, in collaborazione con gli altri uffici di livello dirigenziale generale, svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione delle politiche del personale, analisi del dimensionamento degli organici, programmazione dei fabbisogni e gestione delle conseguenti attività di reclutamento, selezione ed inserimento;
- b) organizzazione e gestione del personale, ivi compreso il contenzioso e i procedimenti disciplinari, definizione ed attuazione delle iniziative di sviluppo professionale, valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale nonché gestione dei sistemi informativi di supporto, ivi inclusi la banca dati e il sistema informativo del personale del Dipartimento; definizione ed attuazione, in collaborazione con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dei piani di formazione del personale;
- c) mobilità interna ed esterna relativa al Dipartimento e, in raccordo con la Direzione centrale di cui all'articolo 22, comma 2, relazioni sindacali e gestione della contrattazione collettiva, ivi compresi i Fondi unici;
- d) supporto, in sintonia con gli uffici committenti, alla realizzazione e allo sviluppo degli specifici progetti attuativi previsti dal piano triennale dell'informatica e dal suo aggiornamento annuale, inclusi l'addestramento e l'assistenza specialistica degli uffici interessati;
- e) attività di analisi dei fabbisogni informativi e collabora alla definizione dell'architettura dei sistemi informatici e telematici del Dipartimento;
- f) sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi a supporto delle dotazioni hardware e software del Dipartimento;
- g) previsioni di spesa corrente e di investimento per le esigenze del Dipartimento e delle agenzie fiscali;
- h) programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali del Dipartimento e gestione dell'acquisizione; gestione del patrimonio e inventario dei beni del Dipartimento;
- i) cura della stipula delle convenzioni e dei contratti con i partner tecnologici relativamente alle attività del Dipartimento, con la definizione delle priorità, dei tempi, dei costi e dei vincoli tecnici;

l) supporto al funzionamento del servizio amministrativo della Guardia di finanza.

5. La Direzione centrale per le relazioni internazionali assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonché il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:

- a) predispone, coordinandosi con le altre Direzioni centrali del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
- b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali;
- c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria;
- d) cura, anche il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché della Guardia di finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la Guardia di finanza, la partecipazione del Ministero, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;
- e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
- f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie.

6. La Direzione centrale per il federalismo fiscale, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali, per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia. A tali fini, la Direzione:

- a) svolge attività di osservatorio, valutazione e raccolta degli atti normativi regionali e locali ed il supporto alle funzioni politiche di raccordo interistituzionale;
- b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; per le materie di competenza, collabora con la Direzione centrale studi e politiche giuridico-tributarie alla redazione di schemi di atti normativi e delle relative relazioni illustrative;
- c) assicura, in collaborazione con la Direzione centrale studi e politiche giuridico-tributarie, consulenza ed assistenza alle Regioni ed agli enti locali;
- d) svolge attività di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
- e) assicura il monitoraggio dei dati della fiscalità regionale e locale e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali;
- f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Direzione centrale per l'informatica della fiscalità svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni centrali del Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f). A tali fini, la Direzione:

- a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità e svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
- b) coordina ed assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;
- c) definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica e del suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
- d) definisce le norme tecniche necessarie per collegare il sistema informativo della fiscalità statale con il sistema fiscale allargato e con l'esterno;
- e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
- f) assicura che il sistema informativo della fiscalità sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonché di fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte le altre informazioni acquisite attraverso il sistema informativo.

8. Nell'ambito del Dipartimento opera, con autonomia funzionale e sulla base delle direttive del Ministro, una struttura di livello dirigenziale generale dedicata al supporto dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e dell'attività del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il responsabile della struttura è nominato, per la durata di tre anni, non rinnovabile, con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed è scelto tra i giudici tributari, anche a riposo; il responsabile della struttura, se in servizio all'atto della nomina, è posto di diritto nella posizione di fuori ruolo e resta sospeso dalle funzioni di giudice tributario per la durata dell'incarico.

SEZIONE V

(Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)

Articolo 21

(Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è competente nelle materie di seguito indicate:

- a) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse;
- b) definizione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e definizione dei principi e dei criteri

generali in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza dei singoli Dipartimenti negli ulteriori rapporti sindacali; tenuta della banca dati, del ruolo unico del personale, articolato per aree dipartimentali, e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;

- c) servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni;
- d) acquisti centralizzati;
- e) coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.

2. Il Capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento delle banche dati relative al personale dei Dipartimenti del Ministero e delle strutture che operano nel suo ambito nonché l'integrazione dei sistemi informativi, sottoponendo i relativi piani, programmi ed iniziative alla conferenza permanente dei Capi Dipartimento di cui all'articolo 3.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione;
- b) Direzione centrale del personale;
- c) Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro;
- d) Direzione centrale per il sistema informativo integrato;
- e) Direzione centrale della comunicazione istituzionale.

4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di livello dirigenziale generale con funzioni di studio e ricerca, per coadiuvare il Capo del Dipartimento nel coordinamento del Dipartimento stesso, in particolare in materia di politiche d'innovazione e di politiche per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.

5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 2 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività predeliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

6. Le direzioni provinciali dei servizi vari sono uffici territoriali del Dipartimento e svolgono in sede locale i servizi di competenza del Dipartimento stesso. Possono svolgere attività e servizi per conto di altre strutture del Ministero ovvero che operano nel suo ambito, in tal caso rispondendo funzionalmente ai responsabili di tali strutture.

Articolo 22

(Attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)

1. La Direzione centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione svolge le seguenti funzioni: attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti; amministrazione, affari e servizi di carattere generale del Ministero; affari e servizi generali e gestione contabile del Dipartimento; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; uffici di gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; relazioni con il pubblico; coordinamento

dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 3, nonché degli altri organi collegiali per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito di altri Dipartimenti del Ministero ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; iniziative necessarie ad assicurare la gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; consulenza in materia di appalti e contratti, di indirizzo e di consulenza tecnica, di indirizzo e verifica delle politiche di spesa nelle materie di competenza; controlli di qualità su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti; esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi; elaborazione di parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi; attribuzioni previste dalla legge in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.

2. La Direzione centrale del personale svolge le seguenti funzioni:

- a) supporto alle attività di definizione degli indirizzi in materia di selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, mobilità, valutazione delle posizioni, delle prestazioni, del potenziale umano nonché organizzazione delle competenze; definizione ed attuazione, in collaborazione con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dei piani di formazione del personale del Dipartimento;
- b) attività di carattere comune e indivisibile di gestione del personale del Ministero, ivi compresi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e il trattamento pensionistico;
- c) rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e definizione degli indirizzi generali della rappresentanza dei singoli Dipartimenti negli ulteriori rapporti sindacali coerentemente con gli indirizzi della Conferenza permanente dei Capi dipartimento;
- d) supporto alle attività di coordinamento delle banche dati e dei sistemi informativi del personale dei Dipartimenti e tenuta della copia dei dati delle banche dati dei Dipartimenti; tenuta della banca dati e del sistema informativo del personale del Dipartimento, nonché del ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali;
- e) tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; verifica della coerenza e dell'omogeneità a livello ministeriale delle azioni e delle prassi gestionali;
- f) rilevazione dei fabbisogni di personale; supporto alla programmazione generale del dimensionamento degli organici coerentemente con gli indirizzi della Conferenza permanente dei Capi Dipartimento;
- g) analisi comparative delle politiche di gestione delle risorse umane e dei livelli retributivi;
- h) gestione del personale del Dipartimento;
- i) contenzioso e procedimenti disciplinari del personale del Dipartimento nonché supporto alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari propri degli altri Dipartimenti;
- l) gestione del personale, dichiarato in esubero, appartenente al ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

3. La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni: trattazione degli affari e delle questioni di carattere generale riguardanti le direzioni provinciali dei servizi vari, ivi compresi il servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie e i servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, a carico di altre amministrazioni pubbliche.

4. La Direzione centrale per il sistema informativo integrato svolge le seguenti funzioni: supporto al coordinamento operativo e integrazione delle attività e dei sistemi informativi del Ministero e gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e amministrative; rapporti con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; studio, analisi e definizione

delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.

5. La Direzione centrale della comunicazione istituzionale, in stretta collaborazione con il portavoce del Ministro, svolge le seguenti funzioni:

- a) diffusione e promozione dell'immagine esterna del Ministero e della sua attività;
- b) coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale dei Dipartimenti;
- c) ferma l'autonomia dei Dipartimenti nella definizione dei contenuti, gestione unitaria del sito internet e di ogni altro mezzo di comunicazione a distanza del Ministero, nonché dei relativi processi di aggiornamento e di innovazione;
- d) progettazione e realizzazione degli eventi pubblici e mediatici che coinvolgono il Ministero;
- e) cura dei rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Servizio per la comunicazione e le relazioni ai cittadini del Dipartimento della funzione pubblica;
- f) pianificazione e coordinamento delle relazioni con il pubblico.

CAPO III

ORGANI COLLEGIALI, ALTRI ORGANISMI ED ISTITUZIONI

Articolo 23

(Consulta nazionale e Comitati tributari)

1. La Consulta nazionale opera presso il Dipartimento per le politiche fiscali con funzioni consultive e propositive, esamina gli effetti del prelievo tributario a livello nazionale e l'andamento della gestione della fiscalità statale; formula proposte in merito alla semplificazione delle procedure e alle altre misure di carattere organizzativo, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; esprime pareri su ogni altra questione sottoposta dal Ministro.

2. La Consulta è presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato.

3. Sono componenti di diritto della Consulta:

- a) il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali;
- b) i Direttori delle Agenzie fiscali, il Comandante generale della Guardia di finanza, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- c) un delegato di ciascun Comitato tributario.

4. Sono altresì componenti della Consulta:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede nazionale;
- c) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative;
- d) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;

- e) un rappresentante scelto tra il consiglio nazionale del notariato e il consiglio nazionale forense;
- f) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione;
- g) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori;
- h) un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. I componenti di cui al comma 4 sono designati dai soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. I Comitati tributari regionali e, nella regione Trentino-Alto Adige, i comitati tributari delle provincie autonome di Trento e Bolzano, costituiscono articolazioni territoriali della consulta nazionale.

7. I Comitati tributari svolgono le seguenti attribuzioni:

- a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;
- b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
- c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria.

8. I Comitati tributari possono assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Sono componenti di diritto di ciascun Comitato i dirigenti delle competenti articolazioni territoriali delle Agenzie fiscali e il Comandante regionale della Guardia di finanza. Sono, altresì, componenti del Comitato:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante della regione;
- c) due rappresentanti delle provincie;
- d) quattro rappresentanti dei comuni;
- e) un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede locale;
- g) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative;
- h) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;
- i) un rappresentante scelto tra il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale forense;
- j) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione;
- k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori.

10. I componenti di cui al comma 9, secondo periodo, sono designati dai soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

11. I Comitati tributari sono presieduti dal dirigente dell'agenzia delle entrate che ne è componente di diritto.

12. Le regole di funzionamento della Consulta nazionale e dei Comitati tributari sono stabilite, con apposita deliberazione della Consulta stessa approvata dal Ministro.

13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Articolo 24

(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche del Ministero sono determinate in conformità all'allegata Tabella A, nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale.

Articolo 25

(Ruolo del personale)

1. E' istituito il ruolo unico del personale del Ministero e delle strutture che operano nel suo ambito, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

2. Con uno o più provvedimenti del Ministro, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono adottate le misure necessarie ad assicurare, anche gradualmente, l'effettiva costituzione del ruolo unico e la conseguente soppressione dei ruoli di provenienza.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali.

CAPO V

NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE

Articolo 26

(Disposizioni comuni)

1. La nomina dei componenti di tutti gli organi collegiali, comunque denominati, che operano presso il Ministero ovvero nel suo ambito, salvo che la stessa non avvenga di diritto, in ragione dell'ufficio ricoperto, o non sia diversamente stabilito dal presente regolamento, è disposta, per una durata fino a tre anni, con decreto del Ministro, su proposta dei Capi dei Dipartimenti, relativamente agli organi che operano presso i Dipartimenti, ovvero del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativamente agli organi che operano presso la medesima Amministrazione.

Articolo 27

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

Articolo 28

(Norme finali e abrogazioni)

1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è soppressa. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano gli incarichi di componente della Cabina di regia nonché tutti gli incarichi già conferiti a componenti della sua Segreteria tecnica.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari da parte dei singoli Dipartimenti hanno effetto a decorrere dagli atti e dai comportamenti, per i quali il contenzioso ovvero i procedimenti si instaurano, adottati ovvero posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Uffici centrali di bilancio del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il riferimento si intende alle Ragionerie centrali di cui alla Sezione II del Capo I del presente regolamento.

4. Sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, eccetto le disposizioni dell'articolo 9;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, eccetto le disposizioni del Capo V.

5. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.